SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2162

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(CORONAS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1995

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione tecnica ..... » 6

Disegno di legge ..... » 11

Testo del decreto-legge ..... » 12

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto-legge reitera, il testo del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 321, non convertito per scadenza dei termini costituzionalmente stabiliti. Il presente decreto-legge intende apportare, anche sulla base di segnalazioni fatte pervenire dagli interessati, alcune modifiche alla normativa vigente in materia di commissioni statali di controllo e di commissariati, al fine di una più efficiente organizzazione dei predetti organi. La sua urgenza non è venuta meno a seguito dello svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, in relazione alle quali i commissari di Governo devono svolgere compiti di particolare rilevanza, come sottolineato dalla relazione introduttiva al citato decreto-legge n. 225 del 1995 (atto Senato n. 1826). Con l'articolo 1, si modificano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come introdotto dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479.

In particolare, la modifica del comma 4 è finalizzata a consentire che le funzioni di vicepresidente vicario della commissione statale di controllo siano affidate ad un funzionario dell'Amministrazione dello Stato, il cui collocamento fuori ruolo, previsto nel successivo comma 5, garantisca la continuità delle funzioni. Il comma 4 in argomento, inoltre, modifica il precedente testo, prevedendo che il funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri componente della commissione statale non sia necessariamente dei ruoli della Presidenza, ma semplicemente in servizio presso la Presidenza stessa. In tal modo si consente l'assegnazione di personale comandato o fuori ruolo, eliminando, di conseguenza, le difficoltà incontrate in questi anni nel reperimento di personale che acconsenta ad onerosi spostamenti di sede.

La modifica del comma 5 è, invece, finalizzata a consentire ai componenti della commissione di controllo appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, collocati fuori ruolo, l'espletamento di incarichi particolari. L'assegnazione dell'incarico, tuttavia, non deve pregiudicare le esigenze di funzionamento della commissione; per tale motivo, è stato previsto il previo nulla osta del Ministro per gli affari regionali.

Con il comma 6 si attribuiscono le funzioni di vice commissario del Governo, secondo i princìpi generali del nostro ordinamento giuridico, al dirigente di grado più elevato in servizio presso il commissariato. La nuova formulazione elimina una disfunzione sorta con la precedente normativa che, affidando l'espletamento delle indicate funzioni vicarie al funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri, non sempre, nè necessariamente, teneva conto delle qualifiche rivestite dai vari componenti della commissione, creando disorganizzazione all'interno della commissione stessa.

Con il comma 2 dell'articolo 1 si provvede a disciplinare la nomina del componente supplente della commissione medesima, il quale avrà il compito di sostituire uno degli altri componenti in caso di assenza o impedimento.

Il comma 4, che costituisce una novità rispetto al precedente decreto, provvede, con la norma sul commissario di Governo, ad accentuare la dipendenza funzionale di tale Organo dal Presidente del Consiglio dei ministri: per tale ragione si prevede che la nomina avvenga su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, includendo la categoria dei dirigenti generali del ruolo della Presidenza tra quelle entro le quali può avvenire la scelta dei commissari.

Con l'articolo 2 si intende perseguire l'obiettivo di adeguare l'organico del personale, destinato a svolgere i propri compiti nei commissariati del Governo nelle regioni, alle effettive esigenze evidenziatesi nel corso del tempo. Tali organismi, sin dall'entrata in vigore della legge di riforma

23 agosto 1988, n. 400, hanno manifestato il problema dell'inadeguatezza delle dotazioni di personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato; dotazioni indubbiamente esigue per strutture dislocate sull'intero territorio nazionale.

Con la norma in argomento si intende operare un parziale recupero dei posti sottratti all'apparato centrale, in favore di quegli uffici nei quali l'esperienza applicativa aveva posto con evidenza la limitatezza delle risorse umane.

Tale esigenza è stata soddisfatta senza vanificare il secondo obiettivo cui è finalizzato l'articolo, vale a dire quello di un ridimensionamento dell'organico del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non appartenente al ruolo, rivelatosi nel suo complesso sostanzialmente superiore alle effettive necessità funzionali (tant'è che la percentuale di copertura non ha mai superato il 60 per cento dei posti disponibili). Infatti, dei 333 posti che si intende sopprimere nelle dotazioni del personale «di prestito» previste nelle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 23 agosto 1988, n. 400, meno della metà (106 posti) viene redistribuita nel corrispondente organico dei commissariati.

L'articolo consta di tre commi.

Il comma 1 riguarda il contingente del personale dirigenziale non del ruolo (previsto nella tabella *A* annessa alla legge n. 400 del 1988) e si sostanzia in una riduzione pari a 14 posti; inoltre si prevede l'accorpamento delle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore nella sola qualifica di «dirigente», raccordando così la nuova dotazione ai princìpi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Rispetto al precedente decreto, inoltre, si è ritenuto opportuno eliminare nella stessa tabella *A* l'indeterminatezza dei posti di dirigente generale di livello B e C (attualmente previsti in un unico contingente indistinto), accogliendo anche le osservazioni formulate dalla Corte dei conti. La legge n. 400 del 1988 consente al Presidente del Consiglio dei ministri di istituire dipartimenti ed uffici in base alle mutevoli esigenze dell'Esecutivo; tale caratteristica strutturale della Presidenza del Consiglio ha indotto a determinare il numero dei posti di livello B (fissato in cinque) anzichè individuare singolarmente i dipartimenti ed uffici di particolare livello apicale.

Il comma 2 riguarda, invece, il contingente del personale «di prestito» previsto nella tabella *B* annessa alla legge n. 400 del 1988.

La riduzione disposta (323 posti su 953) è pari al 34 per cento circa dell'attuale dotazione; essa è anche diretta ad assicurare un margine di flessibilità nei futuri approvvigionamenti di personale di prestito, mediante la previsione di contingenti cumulativi per gruppi omogenei di qualifiche, anzichè per le qualifiche singole, come attualmente previsto. La soluzione appare preferibile rispetto a quella del contingente globale unico, in quanto quest'ultima consentirebbe, almeno in linea teorica, un'eccessiva discrezionalità nella gestione del contingente stesso.

Il comma 3 riguarda l'organico del ruolo periferico dei commissariati del Governo nelle regioni, previsto dalla tabella *C* annessa alla citata legge n. 400 del 1988; anche in questo caso si è scelto di rimodulare il solo contingente del personale «di prestito», ma accrescendone la consistenza (+ 106). È, infatti, emersa con sempre maggiore evidenza, nell'attività degli uffici commissariali, l'inadeguatezza delle dotazioni del personale originariamente previste rispetto alle funzioni che tali strutture periferiche devono assolvere.

L'articolo 3, infine, tende a ricondurre, a domanda, nei ruoli «ordinari» della Polizia di Stato, anche coloro che, all'atto del riordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della Polizia di Stato, erano stati collocati o avevano optato per una collocazione in posizioni di ruolo ad esaurimento, conservando così uno *status* di tipo militare, anche per quanto concerne le promozioni, il collocamento a riposo, e, perfino, la denominazione dei gradi.

La norma non comporta alcun onere aggiuntivo, in quanto – pur modificando lo *status* – lascia inalterata la posizione soprannumeraria ad esaurimento ed il tratta-

mento economico (già in atto corrispondente a quello dei pari qualifica del ruolo ordinario).

Relativamente al collocamento a riposo, troveranno applicazione, ovviamente, le norme vigenti per i ruoli «ordinari» (65 anni di età), mentre, per la progressione in carriera, verranno a cessare le particolari disposizioni del ruolo ad esaurimento e si applicheranno, in quanto compatibili, quelle a suo tempo previste per il personale della pubblica sicurezza transitato nei ruoli ordinari dell'Amministrazione civile.

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto non comporta oneri economici bensì persegue l'obiettivo della razionalizzazione dell'organizzazione dei commissariati di Governo, quale momento di effettivo risparmio della spesa pubblica.

L'articolo 2, in particolare, è finalizzato, da un lato, ad assicurare una limitazione degli oneri finanziari per il personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante una sua sensibile riduzione in termini assoluti (circa il 31 per cento dell'intero organico del personale «di prestito» previsto dalla legge n. 400 del 1988; 333 posti sul totale dei 1.063 previsti); dall'altro, a consentire una maggiore flessibilità nella provvista del personale tratto da altre Amministrazioni, attraverso l'accorpamento delle dotazioni per ex carriere, con l'eliminazione, quindi, della rigida distinzione in singole qualifiche funzionali, che l'esperienza ha rivelato essere di ostacolo all'approvvigionamento di tale tipo di personale.

I prospetti in allegato, dando conto delle integrazioni e delle modifiche apportate nel tempo all'organico complessivo della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante riferimento ai singoli articoli della legge n. 400 del 1988, in applicazione dei quali sono state effettute le integrazioni stesse, illustrano l'attuale situazione degli organici su cui va ad incidere la riduzione di personale proposta.

Il risparmio di spesa prevedibile, in relazione ai minori oneri del trattamento accessorio, è virtualmente quantificabile in circa lire 1.000.000.000 per l'indennità di Presidenza ed in circa lire 1.800.000.000 per il compenso per lavoro straordinario. Tali importi tengono conto dell'adeguamento del contingente del personale di prestito dei commissariati del Governo, ove il monte ore per il lavoro straordinario è notevolmente inferiore.

Ulteriori risparmi possono inoltre derivare dalla prevedibile minore incidenza dei comandi di personale tratto dalle Amministrazioni pubbliche alle quali la Presidenza del Consiglio dei ministri deve rimborsare il trattamento stipendiale (enti locali, previdenziali, aziende autonome).

Il progetto assegna quindi al ruolo periferico dei commissariati 6 posti di qualifiche dirigenziali dei 10 sottratti al corrispondente contingente «di prestito» della tabella A, nonchè 100 posti di qualifiche funzionali dei 323 eliminati dal contingente della tabella B, che si riferisce al personale appartenente al ruolo.

Per esigenze di tecnica legislativa, nelle nuove tabelle sono stati riprodotti anche i contingenti del personale di ruolo sui quali non viene operata alcuna modifica.

L'articolo 3 si riferisce a 21 appartenenti all'amministrazione della Polizia di Stato tuttora iscritti nei ruoli ad esaurimento, che hanno mantenuto - ferma la corrispondenza dei gradi rivestiti con le qualifiche dei ruoli ordinari - lo *status* militare.

Di questi:

7 appartengono alla qualifica di dirigente superiore ad esaurimento;

11 appartengono alla qualifica di primo dirigente ad esaurimento;

3 appartengono alle qualifiche direttive ad esaurimento.

Alla data attuale i 21 funzionari, in relazione all'anzianità di servizio rivestita, superiore per tutti ai 25 anni di servizio, e alle speciali disposizioni vigenti per il personale delle forze di polizia, godono del trattamento stipendiale previsto per la qualifica di dirigente superiore (articolo 43, ventitreesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121).

Pertanto, l'inquadramento nei ruoli ordinari, per effetto dell'emendamento proposto, non comporta alcun onere aggiuntivo dal punto di vista finanziario, avendo raggiunto gli interessati, come si è detto, il trattamento economico corrispondente al livello dirigenziale apicale della carriera.

Le conseguenze che discendono dalla disposizione in esame sono di carattere esclusivamente ordinamentale e ai soli fini previdenziali, dal momento che, a seguito del passaggio dal ruolo ad esaurimento al ruolo ordinario, verrebbero ad applicarsi ai predetti funzionari i limiti di età per il collocamento in quiescenza previsti per il personale dello stesso ruolo ordinario, vale a dire 65 anni anzichè 62, come previsto dall'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

Da un punto di vista strettamente finanziario si rileva che il transito del predetto personale nel ruolo ordinario, facendo venire meno lo *status* proprio dell'ordinamento militare, comporterebbe una minore spesa per il bilancio dello Stato considerate:

a) l'inapplicabilità della posizione in ausiliaria prevista per il personale militare (articolo 43, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336);

b) l'inapplicabilità delle disposizioni speciali per il personale militare, secondo le quali, all'atto del collocamento a riposo, viene attribuito al personale interessato il trattamento di pensione del grado, o della qualifica immediatamente superiore (esempio: da colonnello a generale di brigata e nel caso di specie da dirigente superiore a dirigente generale).

ORGANICO DEI CONSIGLIERI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	Tabella A in ruolo	art. 26, comma 3	art. 38, comma 12	Totale in ruolo	Tabella A comandati e fuori ruolo	art. 38, comma 12	Totale comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
Dirigente generale, livello B e C e qualifiche equiparate	34	1	7	42 *	20	3	23	
Dirigente superiore	55	6	11	72	30	6	36	104
Primo dirigente	80	12	12	104	45	6	51	
TOTALE . . .	169	19	30	218	95	15	110	

* Di cui 4 riservati al personale dirigente dei commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 400 del 1988.

ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	Tabella B in ruolo	art. 26, comma 3	art. 38, comma 12	Totale in ruolo legge 400/88	Rideterminazione artt. 5 e 6 legge 312/80	Tabella B comandati e fuori ruolo	art. 38, comma 12	Totale comandati e fuori ruolo legge 400/88	Incaricati
Qualifiche ad esaurimento	31	10	3	44	24 *	15	2	17	
9ª	61	7	–	68	96	31	–	31	
8ª	123	13	15	151	231	62	7	69	
7ª	193	44	23	260	435	96	12	108	
6ª	282	113	16	411	346	145	9	154	30
5ª	375	50	22	447	603	187	11	198	
4ª	544	38	31	613	373	261	15	276	
3ª	113	10	16	139	147	57	9	66	
2ª	59	25	9	93	11	30	4	34	
TOTALE	1.781	310	135	2.226	2.266	884	69	953	

* Rideterminazione *ex* articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

ORGANICO DEL PERSONALE DEI COMMISSARIATI DEL GOVERNO NELLE REGIONI

	Tabella C in ruolo	Rideter.ne artt. 5 e 6 legge 312/80	Tabella C comandati e fuori ruolo
Dirigente superiore	40	40	8
Primo dirigente	80	80	16
Qualifiche ad esaurimento .	1 *	1	4
9ª	17	19	4
8ª	34	38	6
7ª	31	58	6
6ª	54	36	10
5ª	44	90	10
4ª	70	57	10
3ª	54	59	10
2ª	58	5	10
TOTALE ...	483	483	94

* Rideterminazione *ex* articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 108, 10 giugno 1995, n. 225, e 3 agosto 1995, n. 321.

Decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 231 del 3 ottobre 1995 (*).*

Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il pieno ed efficace funzionamento dei commissariati del Governo nell'espletamento delle numerose e delicate incombenze affidate ai predetti organi, nonchè di ridurre i contingenti di personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare in via definitiva lo stato giuridico del restante personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, tuttora inquadrato in separati ruoli ad esaurimento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. I commi 4, 5, 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sono sostituiti dai seguenti:

«*4.* La commissione è presieduta dal commissario del Governo, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal funzionario di cui alla lettera *b)* di grado più elevato ed è composta:

a) da un magistrato della Corte dei conti;

(*) *V., inoltre, il successivo* errata corrige *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 232 del 4 ottobre 1995.*

b) da tre funzionari dell'amministrazione dello Stato, di cui uno con qualifica dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno appartenente ai ruoli della dirigenza dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato. A parità di grado le funzioni vicarie sono affidate al dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) da un esperto, scelto in una terna di nomi designata dal consiglio regionale fra docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati, anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

5. I componenti della commissione di cui alla lettera *b)* del comma 4 sono collocati, in posizione di fuori ruolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze della commissione stessa. Compatibilmente con gli impegni connessi con il funzionamento delle commissioni, ai predetti funzionari possono essere assegnati, previo assenso del Ministro per gli affari regionali, altri compiti.

6. Le funzioni vicarie di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado più elevato in servizio presso il commissariato del Governo».

2. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori della commissione statale di controllo, il commissario del Governo nomina, anche fra il personale in servizio presso il commissariato del Governo con qualifica dirigenziale, un membro supplente, scelto nelle categorie di cui alla lettera *b)* del comma 4, con il compito di sostituire uno dei componenti della commissione in caso di assenza o impedimento.».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

4. All'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti previo concerto con il Ministro dell'interno, e tra i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i consiglieri del ruolo di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, con qualifica di dirigente generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri».

Articolo 2.

1. La tabella *A* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

2. La tabella *B* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge e come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella *B* allegata al presente decreto.

3. La tabella *C* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella *C* allegata al presente decreto.

Articolo 3.

1. Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti e nei ruoli ad esaurimento dei commissari di cui agli articoli 19 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, ovvero nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, in servizio alla data del 4 agosto 1995, può chiedere, entro il 31 ottobre 1995, di essere inquadrato nella corrispondente qualifica dei ruoli di cui, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed agli articoli 1 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, collocandosi dopo l'ultimo funzionario avente la medesima anzianità nella qualifica, conservando la posizione soprannumeraria ad esaurimento.

2. Per il personale inquadrato a norma del comma 1 si applica, ai fini del collocamento a riposo, la disposizione dell'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, e cessano di avere efficacia le disposizioni dell'articolo 43 dello stesso decreto n. 336 del 1982. Nei confronti del medesimo personale la promozione alla qualifica superiore si consegue con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, in quanto applicabili.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1995.

SCÀLFARO

DINI — FRATTINI — CORONAS

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

Tabella A – Organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 30, 31, 32 e 38) (*)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
Dirigente generale e qualifiche equiparate:			
livello B	5	18	100
livello C	37 (*)		
Dirigente	176	82	
Totale ...	218	100	

(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*) *Articolo 2, comma 1, del decreto-legge.*

Tabella B - Organico del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 30, 32, 37 e 38) (*)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	*Incaricati*
Qualifiche ad esaurimento	24	105	30
IX qualifica funzionale	96		
VIII qualifica funzionale	231		
VII qualifica funzionale	435	150	
VI qualifica funzionale	346		
V qualifica funzionale	603	310	
IV qualifica funzionale	373		
III qualifica funzionale	147	65	
II qualifica funzionale	11		
Totale ...	2266	630	

(*) *Articolo 2, comma 2, del decreto-legge.*

Tabella C - Organico del personale dei Commissariati del Governo nelle regioni (articoli 30, 38 e 39) (*)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo
Dirigente	120	30
Qualifiche ad esaurimento	1	40
IX qualifica funzionale	19	
VIII qualifica funzionale	38	
VII qualifica funzionale	58	40
VI qualifica funzionale	36	
V qualifica funzionale	90	60
IV qualifica funzionale	57	
III qualifica funzionale	59	30
II qualifica funzionale	5	
Totale	483	200

(*) *Articolo 2, comma 3, del decreto-legge.*